COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Sezione distaccata di Milano
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

Comunicato Ufficiale n° 3 del 22 novembre 2023
Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: San Rocco Ap Perol
Sport: pallavolo – Open Eccellenza
Gara: San Rocco Ap Perol - Zeronove Bagarre del 12 novembre 2023
Provvedimento impugnato: C.U. n. 6 del 15 novembre 2023

Con ricorso regolarmente presentato la società San Rocco Ap Perol ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di prima istanza che, nel proprio C.U. n. 6 pubblicato il 15.11.23, così scriveva: "*letta la documentazione trasmessa dall'arbitro della società S. ROCCO APP PEROL e rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per problema all'impianto di illuminazione senza aver cercato di porre tempestivo rimedio; valutato che l'evento sia ascrivibile ad una casistica di responsabilità oggettiva della società ospitante*" delibera "*1) di assegnare la perdita della gara alla società ASO S.ROCCO APP PEROL con il risultato tecnico convenzionale di 0 – 3; 2) di irrogare limitatamente un'ammenda di 20 euro alla società ASO S.ROCCO APP PEROL sulla base di quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento di Giustizia*.
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente, che per le proprie partite casalinghe utilizza una palestra di proprietà del Comune di Monza, afferma che la gara in cartello non si è potuta disputare per un problema legato a un guasto dell'impianto di illuminazione, non risolvibile nell'immediatezza, tanto che lo stesso Comune di Monza, con comunicazione del 17.11.23 allegata al ricorso, confermava la circostanza e la necessità di un intervento da parte della ditta manutentrice che, sempre a dire del Comune, alla data della medesima comunicazione non era ancora stata in grado di individuare la natura del guasto.
Sulla base di tali presupposti di fatto la ricorrente richiama - per il caso specifico - il principio enunciato dall'art. 38 delle Norme Generali: "*La non agibilità improvvisa e imprevista di un campo non di proprietà può limitare la responsabilità oggettiva della squadra che ospita l'incontro, laddove sia evidente la non incuria e laddove pervengano motivazioni scritte da parte del gestore, in merito alle cause che abbiano provocato l'inagibilità stessa*."
Chiarite le argomentazioni difensive poste all'attenzione della presente Commissione, si rileva anzitutto che, come previsto dal penultimo capoverso dell'art. 38 delle Norme Generali "*La Società ospitante è … l'unica responsabile della regolarità, dell'efficienza e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti di gioco".*
Si tratta, questo, di un principio di responsabilità oggettiva che trova la sua ragion d'essere nella necessità di garantire lo svolgimento dell'attività sportiva e di evitare che eventuali e possibili impedimenti possano ricadere su soggetti terzi (si vedano, in primis, le squadre ospitate).

Questo principio non ha tuttavia carattere assoluto ed anzi trova il suo confine nell'ultimo capoverso del medesimo art. 38 delle Norme Generali, richiamato anche dalla ricorrente, che ne esclude l'applicabilità in presenza di ben precise e rigorose circostanze, ovvero nell'ipotesi in cui la non agibilità, improvvisa e imprevista, del campo - che non sia di proprietà della società ospitante - non sia dipesa da incuria di quest'ultima e trovi conferma nelle motivazioni scritte da parte del gestore dell'impianto sportivo.
Ritiene la presente Commissione che tutti questi elementi siano presenti nel caso in esame.
La comunicazione pervenuta dal Comune di Monza conferma infatti che il guasto all'impianto di illuminazione - certamente improvviso e imprevisto, tanto che nel tardo pomeriggio del giorno precedente era stata regolarmente disputata un'altra partita nel medesimo impianto - non è in alcun modo imputabile a negligenza della ricorrente, che pure risulta essersi attivata per cercare di trovare una soluzione alternativa.
Sempre il Comune di Monza riferisce che, alla data del 17.11.23, il gestore dell'impianto non era ancora riuscito a trovare le causa del guasto e ciò a superare ogni possibile presunzione sul fatto che la ricorrente non si sia attivata per risolvere la problematica.
Si ritiene pertanto che le argomentazioni e le allegazioni scritte offerte dalla ricorrente rappresentino prova convincente per far rientrare il caso in esame tra quelli previsti nell'ultimo capoverso dell'art. 38 delle Norme Generali, permettendo così di superare il principio di responsabilità oggettiva, che rappresenta pur sempre la regola generale rispetto all'eccezione.
Alla luce delle considerazioni svolte la presente Commissione ritiene pertanto che il ricorso della società San Rocco Ap Perol possa trovare accoglimento e che la partita oggetto del presente ricorso debba essere riprogrammata

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso presentato dalla Società San Rocco Ap Perol annullando i provvedimenti assunti dal Giudice di prima istanza
2. dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Tecnica per quanto di sua competenza al fine di stabilire la data del recupero della gara
3. dispone la restituzione della tassa.

Milano, 23 novembre 2023